



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella **causa n. 694/2019 R.G.A.C.** promossa

DA

Succi Maurizio (avv. Paola Mengozzi)

CONTRO

I.N.P.S. (avv. Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli)

NONCHÉ

Arca Fondi SGR s.p.a. (avv. Luca Purpura e Antonio Cacciato)

avente ad **oggetto:** prestazione del Fondo di garanzia;
provvedendo fuori udienza, ai sensi dell'**art. 83, comma 7, lett. h) del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020**, modificato dall'**art. 221 del d. l. n. 34/2020, conv. con modific. dalla l. n. 77/2020**, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. Il ricorrente, il cui datore di lavoro è fallito, chiede di ordinare al Fondo di Garanzia – I.N.P.S. il pagamento della parte di t.f.r. non versata all'apposito Fondo, non erogata in sede amministrativa sul presupposto che l'interessato avesse chiuso in precedenza la propria posizione.

Lo stesso evidenzia di averla riaperta e insiste perché si accerti che è creditore di € 5. 870,02, importo maturato a titolo di t.f.r. dal mese di luglio del 2011 sino al mese di gennaio del 2014 e dal datore di lavoro, Società Calzaturificio Madame Mirabò sas di Succi Giovanni, non versata al Fondo

ARCA a cui il Succi Maurizio aveva aderito. Il tutto con condanna di controparte al pagamento a favore del Fondo complementare previdenziale ARCA, come da posizione riaperta dal lavoratore Succi Maurizio, della somma lorda di cui sopra.

2. L'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 80/1992, istitutivo del Fondo in questione, prevede che *“contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9 - bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia”*.

L'I.N.P.S. ricava dunque dalla disposizione e dalla *ratio* del sistema il dato per cui elemento costitutivo del diritto di accedere alle prestazioni del Fondo è anche l'attuale sussistenza della posizione previdenziale complementare presso un fondo di previdenza complementare. Tale presupposto, che tra l'altro soddisfa anche l'esigenza di poter individuare il soggetto cui versare i contributi omessi (che non possono mai essere corrisposti direttamente al lavoratore), è implicitamente richiesto dal comma 2 dell'art. 5 cit., che condiziona l'operatività del Fondo alla circostanza che dall'omessa o insufficiente contribuzione possa derivare la perdita, anche parziale, della prestazione complementare.

3. La stessa prospettazione del ricorrente è espressione dell'adesione a tale lettura, non avendo l'interessato censurato la prima risposta dell'I.N.P.S. ed anzi avendo proceduto ad aprire la posizione utile in un tempo successivo.

4. Il difetto ravvisato dall'I.N.P.S. in sede amministrativa attiene alla mancanza dell'elemento in questione al momento di presentazione della domanda amministrativa e la valutazione compiuta è corretta stando ai

principi generali¹.

Non è pertanto possibile integrare in un tempo successivo il requisito mancante all'epoca della proposizione della domanda amministrativa.

5. La domanda non può essere accolta.

6. Le spese si compensano attesa la peculiarità della fattispecie e la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso e **compensa** le spese.

Forlì, 6 ottobre 2021

Il giudice del lavoro

Dr. Luca Mascini

¹ V. ad es. **Cass., 31.7.2014, n. 17511**, per cui *“in tema di pensione di anzianità, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ne consegue che la domanda va rigettata ove alla data di presentazione non sussista il requisito assicurativo e contributivo, mentre laddove i requisiti prescritti maturino in data successiva, occorre proporre una nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione”*. V. **Cass., 27.8.2018, n. 21189**, per cui *“in tema di pensione supplementare, la cui decorrenza è fissata nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, i requisiti anagrafici e contributivi devono sussistere già al momento di presentazione della domanda, ne consegue che, in caso di compimento dell'età anagrafica in una data successiva, la relativa istanza va rigettata ed occorrendone una nuova solo da questa inizierà a decorrere la prestazione”*.